

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 gennaio 2015 presso gli uffici di Sirio S.c.p.a. situati in Torino, via Plava 86, si sono incontrate:

la Direzione Aziendale di Sirio S.c.p.A., rappresentata dai Sigg. Vincenzo Zappone

e

la R.S.A. dei Collegi 1 e 2 di Torino nei sigg. Barreca, Lombino e Scalavino (Fim) nel sigg. Galeano, Piga, Ricucci e Zompa (Fismic) e nei nel sigg. Barbero, Bevilacqua, Carrozzo, Di Già e Vellano (Uilm)

Premessa

1. Dato che le ricetrasmittenti analogiche hanno raggiunto, ormai da anni, il limite dell'innovazione e che per conseguire migliori livelli di prestazioni e produttività si rende necessario adottare nuove piattaforme, Sirio S.c.p.a. intende dotarsi di un nuovo sistema di radio comunicazioni multi accesso a tecnologia digitale;
2. la realizzazione del nuovo sistema chiamato D.M.R. (Digital Mobile Radio) prevede, a livello operativo, il totale rinnovo della Centrale Radio, nonché la fornitura di nuovi apparati radio (intesi come fissi, portatili e veicolari);
3. la tecnologia di cui sopra offre vantaggi in termini di versatilità funzionale, minor costo delle attrezzature, maggior durata delle batterie, predisposizione per eventuali estensioni future e riduzione del rischio di congestioni o interferenze dei canali radio;
4. l'Azienda adotta il principio in virtù del quale l'uso delle tecnologie, per le necessità organizzative, produttive e/o di sicurezza deve avvenire nel rispetto della riservatezza ed autonomia, nonché della dignità personale, della libertà di espressione e di comunicazione del dipendente, garantendo tale prerogativa in relazione all'attività dei lavoratori;
5. le parti sono concordi sulla necessità di superare la piattaforma analogica per le comunicazioni radio, per meglio sfruttare le potenzialità che offre quella digitale.

Considerati i seguenti aspetti tecnici

Tale sistema di comunicazioni radio, basato su di un protocollo T.D.M.A. (Time Division Multiple Access ovvero Accesso multiplo a divisione di tempo), consente:

- una migliore fruibilità ed affidabilità della trasmissione voce e dati,
- un possibile integrazione con altri sistemi di comunicazione (es. telefonia),
- un migliore coordinamento degli interventi a fronte di eventi di carattere imprevisto ed urgente con conseguente impiego più efficace del personale operante sul territorio,
- una possibile rintracciabilità del personale che segnali situazioni di pericolo, aumentando in questo caso gli standard di sicurezza dei lavoratori.

Nello specifico il sistema potrà assicurare i seguenti servizi:

a. di comunicazione:

- ✓ chiamate voce individuali tramite selettiva ("*private call*") e di gruppo ("*all call*"), anche in modalità broadcast (cioè unidirezionali, con funzione solo ricevente) verso rete telefonica pubblica e rete GSM,
- ✓ chiamate di emergenza mediante pressione di un tasto dedicato (cd. "*help button*"),
- ✓ "radio check" per controllare se una radio è attiva sul sistema al fine di verificarne la disponibilità; allo scopo di accertare la situazione di una radio destinataria, alimentata e dalla quale non giunge risposta, può essere altresì attivata la funzione di "monitoraggio remoto".



Questa funzionalità, che soddisfa esigenze di sicurezza, è di estrema utilità nel caso di incapacità dell'utente della radio terminale, permettendo anche l'attivazione di una chiamata di emergenza da parte della Centrale per consentire - a chi usa la radio e si trovi in situazioni di criticità - di comunicare a mani libere.

b. **di trasmissioni dati:**

- ✓ l'invio di messaggi di testo (sms) tra due terminali o da terminale a gruppo di terminali;
- ✓ servizi di trasmissione dati su pacchetto IP (ad ogni apparato radio è associato un codice identificativo);
- ✓ localizzazione via GPS degli apparati radio;

c. **di memorizzazione:**

- ✓ registrazione delle chiamate radio, delle trasmissioni dati, delle chiamate simultanee, riascolto protetto da credenziali (con user name e password).

Considerata la normativa di riferimento di seguito indicata

1. l'art.4, co. 2, della L.300/70 subordina l'installazione "*di impianti o apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori*" al preventivo accordo con la rappresentanza sindacale aziendale (o, in mancanza, la preventiva autorizzazione dell'ispettorato del lavoro);
2. il sistema, come da disposizioni di legge (artt. 257 e ss. del T.u.l.p.s), è strutturato per effettuare le registrazioni audio delle comunicazioni radio telefoniche che, in quanto associate direttamente o indirettamente ai lavoratori, costituiscono informazioni sull'attività lavorativa degli stessi;
3. il sistema di comunicazioni radio in argomento offre la possibilità di localizzare gli apparati radio - intesi come apparati portatili e veicolari - e quindi la posizione dei lavoratori a cui sono associati ed in quanto tale è sottoposto alla disciplina dettata dal Garante della Privacy;
4. attraverso questo sistema vengono acquisite informazioni riconducibili a dati personali, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs n.196/2003, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

In particolare si sottolineano gli adempimenti relativi a:

- ✓ la notifica da effettuare al Garante della Privacy in ordine al trattamento dei dati di cui ai precedenti punti 2. e 3. ;
 - ✓ la nomina, quali incaricati del trattamento, dei dipendenti autorizzati ad accedere ai dati in argomento;
 - ✓ l'informativa ai dipendenti;
5. il Garante della Privacy, con il provvedimento del 4 ottobre 2011 "*Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro*", ha prescritto ai datori di lavoro, pubblici e privati, che si avvalgono di sistemi di localizzazione installati a bordo di veicoli per le ragioni evidenziate al punto 1., i seguenti accorgimenti:
 - a. **quale misura necessaria**, che la posizione dell'apparato non sia, di regola, monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite;
 - b. **quale misura necessaria**, che i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati siano commisurati, tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite;
 - c. **quale misura opportuna**, che risulti noto agli interessati - mediante un modello semplificato di informativa - che gli apparati in uso consentono la localizzazione della posizione degli stessi.

Le parti convengono che:

1. le premesse generali, sia tecniche che normative, nonché gli allegati, costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. il sistema, e gli apparati che ne fanno parte, saranno destinati ed utilizzati esclusivamente per rispondere agli scopi descritti in premessa, con esclusione di ogni altra finalità, diretta o indiretta, che non sia riconducibile ad esigenze organizzative e produttive nonché all'incremento degli standard di sicurezza dei lavoratori;
3. l'utilizzo delle apparecchiature avverrà in conformità con quanto previsto dall'art. 4 della L. 300/70 ed i dati eventualmente acquisiti - sia in tempo reale che in maniera differita - non potranno costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del dipendente e/o all'adozione di provvedimenti disciplinari a suo carico, né potranno essere considerati quali elementi per la formazione di opinioni sul suo rendimento e/o l'attuazione di ogni forma di discriminazione;
4. al fine di rendere noto il trattamento di localizzazione, sugli apparati verrà applicata una calcomania (all.1) che riporta un modello semplificato di informativa.
Tempi e modi della localizzazione, nonché del monitoraggio remoto, sono oggetto di specifica procedura (all. 2);
5. i dipendenti saranno idoneamente e compiutamente notiziati con una informativa, alla quale verrà data adeguata pubblicità anche mediante affissione nelle bacheche aziendali, che consentirà agli interessati di comprendere pienamente le modalità e le circostanze rilevanti del trattamento che li riguarda, con una chiara descrizione del sistema installato, dei casi nei quali lo stesso può essere attivato e dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati;
6. i dati relativi alla localizzazione e le registrazioni delle comunicazioni radio saranno trattati nel rispetto di quanto prescritto dall'art.11 del D.Lgs 196/2003 e dal Provvedimento del Garante della Privacy del 4/10/2011.

La registrazione e la conservazione dei dati avranno luogo a livello centralizzato, in archivi digitali specificatamente dedicati.


Il trattamento dei dati potrà essere fatto solo da quei dipendenti che, in ragione delle mansioni svolte, devono poter accedere alle informazioni per dare attuazione ai propri compiti che saranno espressamente autorizzati dal Responsabile del trattamento dei dati.

Come da normativa vigente, le attività relative all'accesso ai dati da parte delle figure preposte sono tracciate in appositi *log* del sistema stesso.


Al fine di rispettare il principio di necessità, di cui all'articolo 3 del Codice Privacy, i dati personali eventualmente trattati andranno conservati - in conformità al dettato legislativo - per il tempo strettamente necessario a perseguire la finalità del trattamento, di regola 30 giorni per le registrazioni delle comunicazioni radio e non oltre la prestazione lavorativa (max 12 ore) per la localizzazione, ed i programmi informatici saranno configurati riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Sirio S.c.p.A.



Per la R.S.A.



Modello semplificato di informativa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
G. Green

[Handwritten signature]
G. Green

[Handwritten signature]
G. Green

MONITORAGGIO REMOTO DELLE RADIO

Casistica

Questa funzionalità sarà utilizzata a fronte di specifiche esigenze dettate da situazioni di fatto che si potrebbero determinare e che, a titolo esemplificativo, possono essere rappresentate come di seguito:

- furto dell'apparato;
- invio allarme da parte dell'utente;
- chiamata senza risposta
 - si procede allorché dopo almeno tre chiamate, sufficientemente intervallate, non si riceve alcun riscontro, dandone poi informazione all'interessato ;
- chiamata di emergenza
 - su richiesta dell'utente, il monitoraggio remoto permette di comunicare a mani libere in situazioni di difficoltà;
- in caso di servizi di particolare criticità operativa previa informazione al personale operante.

LOCALIZZAZIONE

Fatti salvi i casi di cui sopra, nei quali verrà mantenuto un aggiornamento costante della posizione, il messaggio riguardante la geolocalizzazione non sarà acquisito in modo permanente, ma in maniera cadenzata, ed il sistema cancellerà automaticamente il dato in modo tale da far restare disponibile solo quello pervenuto per ultimo.

In altri termini la nuova posizione rilevata annulla e sostituisce la precedente.

Una icona sul terminale segnala se la funzionalità è attiva.

PERSONALE ABILITATO ALL'ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ

Queste funzionalità verranno attivate soltanto dagli addetti alla Centrale o da altro personale ad essa collegato adeguatamente istruito.

ACCESSO ED ESTRAZIONE DATI

È effettuato solo da quei dipendenti che, in ragione delle mansioni svolte, devono poter accedere alle informazioni per dare attuazione ai propri compiti e che saranno espressamente autorizzati dal Responsabile del trattamento dei dati e ciò potrà avvenire solo per le finalità istituzionali/aziendali e per agevolare il perseguimento di eventuali reati. Di tali nomine verrà data adeguata informazione.

